



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Ravenna, Dott. Federico Buratti, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa con ricorso depositato il 16.07.2010 ad istanza di:

- [REDACTED] residente a Ozzano dell'Emilia (BO),  
[REDACTED]

rappresentata e difesa in forza di delega a margine del ricorso dagli Avv.ti Giampiero Falzone e Giuseppe Genna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianni Casadio, in Ravenna, Via Ponte Marino n. 43;

- RICORRENTE -

**C O N T R O**

- **SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, Dott. Maurizio Rambelli, con sede a Ravenna, Via Magazzini Anteriori n. 27 (C.f. - P.IVA: 02241250394);

rappresentata e difesa in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposata dagli [REDACTED]  
[REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, [REDACTED]

- CONVENUTA -

N. 886/14 SENT.  
N. 2732/10 R.G.C.  
N. 2364 CRON.  
N. // REP.

**OGGETTO:**

Opposizione ex  
art. 3 R.D. 14  
aprile 1910, n. 639

**ASS. A**

**SENTENZA**

21.09.2012

**TERMINE DEP.**

**COMP. CONCL. E**

**MEMORIE REPLICA**

10.12.2012

**DEPOSITO**

**MINUTA**

91.2.014

**PUBBLICAZIONE**

**27 MAR. 2014**

- HERA S.P.A. HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, Dott. Mila Fabbri, con sede in Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4 (C.f. - P.IVA: 04245520376); rappresentata e difesa in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposata dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in Ravenna, [REDACTED] N. [REDACTED]

- INTERVENUTA -

e trattenuta in decisione all'udienza tenuta il giorno 21.09.2012 sulle seguenti:

#### CONCLUSIONI

**PARTE RICORRENTE**, chiede e conclude:

"In via preliminare e cautelare

- Suspendere ex art. 3 RD 639/1910 del procedimento coattivo nelle more della presente procedura;

Nel merito

- Annullare l'ingiunzione in oggetto perché infondata in fatto ed in diritto, giusti i motivi spiegati in ricorso.

In ogni caso

- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e C.p.a., come per legge."

**PARTE CONVENUTA, SORIT S.P.A.**, chiede e conclude:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, disattesa ogni contraria istanza ed accezione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di SO.R.IT.

Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in relazione alle eccezioni tutte nel merito sollevate dalla Sig.ra [REDACTED] nel ricorso notificato in data 10/12/2010, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, 12,50% spese generali, IVA e CPA come per legge.".

**PARTE INTERVENUTA, HERA S.P.A., chiede e conclude:**

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *adversis reiectis*,

- In adesione alle conclusioni di parte opposta, Respingere tutte le domande di parte attrice - opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;

- Confermare l'ingiunzione nei confronti di [REDACTED] in ogni sua parte, e conseguentemente condannare [REDACTED] al pagamento dell'importo complessivo di €. 16.739,28 a titolo di mancato pagamento di consumi idrici significato da fattura n. 10000360572 e fattura n. 14000519195 oltre interessi dalla scadenza indicata nelle singole bollette al saldo effettivo, oltre spese competenze ed onorari ed oneri di legge del presente giudizio.

- In via meramente subordinata condannare [REDACTED] al pagamento della minore somma che verrà ritenuta dovuta, a titolo di corrispettivo per consumi idrici significato da fattura n. 10000360572 e fattura n. 14000519195 oltre interessi dalla scadenza indicata nelle singole bollette al saldo effettivo, oltre spese competenze ed onorari ed oneri di legge del presente giudizio. Ample salvezze."

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 44/04/1910, n. 639, depositato in data 16.07.2010, [REDACTED], proponeva opposizione nei confronti della concessionaria per la riscossione SORIT S.p.A., avverso l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del citato R.D. n. 639/1910, datata 16.06.2010 e notificata il 17.06.2010, con la quale gli era stato intimato il versamento della somma complessiva di € 16.739,28 - comprensiva di € 27.90 per spese di procedimento e notifica -, per omessa corresponsione della tariffa dei consumi idrici di cui alle fatture Hera S.p.A. n. 100000360572, del 30.06.2006, con scadenza il 20.07.2006, dell'importo di € 15.771,17 e n. 140000519195, del 29.09.2006, con scadenza il 23.10.2006, dell'importo di € 940,21.

Sosteneva parte ricorrente che le predette fatture afferenti all'utenza idrica a lei intestata relativa all'immobile sito in Ozzano dell'Emilia (BO), Via [REDACTED], erano state prontamente contestate, a mezzo della Federconsumatori di Bologna, in quanto non erano riconducibili ai consumi di acqua effettuati dall'utente, dal momento che nel settembre del 2005 vi era stata una perdita di acqua nel tratto di competenza Hera (tubatura esterna a monte del contatore).

Lamentava inoltre che il contatore dell'utenza in questione risultava non funzionante e comunque al di fuori dei limiti di tolleranza previsti *ex lege*, così come successivamente confermato da verifica tecnica effettuata unilateralmente e senza contraddittorio da parte della stessa società Hera, nonostante l'espressa richiesta formulata dall'odierna ricorrente, di essere presente al controllo con un proprio tecnico di fiducia.

Assumeva quindi che il consumo registrato, ancorché non dovuto per la fuoriuscita di acqua, non poteva ritenersi scientificamente provato e contestava ad Hera di non avere applicato nel caso di specie, così come previsto dai regolamenti interni e dalla normativa di settore, la tariffa c.d. agevolata ed il rimborso/storno delle voci fognatura e depurazione in bolletta per i consumi eccedenti al triplo della media dei tre anni precedenti.

Infine, dopo avere stigmatizzato la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà, la declaratoria di nullità dell'opposta ingiunzione di pagamento.

Il Giudice, ritenuti sussistere gravi motivi, disponeva per la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 19.11.2010, concedendo a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto.

Alla fissata prima udienza, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta e rilevata l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, veniva disposta la rinnovazione della notificazione dei citati atti, oltre all'ordinanza contenente la data della nuova udienza di comparizione delle parti.

All'udienza del 14.04.2011, si costituiva la concessionaria di riscossione SORIT S.p.A., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che tutte le doglianze e le contestazioni della ricorrente riguardavano esclusivamente, nel merito, l'operato e l'attività dell'ente creditore, società Hera S.p.A. prima che quest'ultima facesse pervenire alla stessa SORIT, la lista di carico in cui era stato iscritto nei confronti di

██████████, un credito complessivo di € 16.715,28 in ragione del non completo pagamento del servizio idrico per l'anno 2006.

Osservava infatti che nessun rilievo era stato mosso all'operato di SORIT - non contitolare del credito ingiunto ma mera destinataria del relativo pagamento - relativamente a vizi propri dell'ingiunzione fiscale quali il rispetto della normativa sulla riscossione e dei termini perentori previsti dalla procedura.

Sempre in data 14.04.2011, si costituiva, a titolo d'interveniente volontaria, la società Hera S.p.A., contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente ██████████ nonché sostenendo la debenza e l'assoluta certezza del credito e quindi delle somme ingiunte, come accertato a seguito di una lunga ed accurata istruttoria.

Nello specifico, l'intervenuta Hera S.p.A. deduceva che le prove effettuate da un terzo sul contatore (cassa metrica) collegato con l'utenza intestata all'odierna ricorrente, avevano rilevato un margine di errore di segno negativo - ovvero la macchina segnalava consumi inferiori rispetto a quelli effettivi -, talché il consumo segnalato non era riferibile ad anomalie nel consumo effettivo. Conseguentemente i mc di acqua registrati erano entrati effettivamente nella disponibilità dell'utente, tramite l'ingresso nel collettore idrico privato.

Faceva rilevare poi come la ricorrente non avesse mai voluto eseguire controlli sul proprio collettore al fine di valutare se vi fosse stata una rottura nell'impianto idrico di pertinenza.

Osservava inoltre la non applicabilità alla fattispecie in oggetto della tariffa c.d. agevolata comprendente il rimborso delle voci di fognatura e depurazione in bolletta per i consumi eccedenti al triplo della media dei tre

anni precedenti, poiché applicabile ai soli casi di dichiarata ed accertata rottura dell'impianto idrico privato.

Chiedeva pertanto la conferma dell'opposta ingiunzione, con la concessione della provvisoria esecutività.

La causa, istruita documentalmente ed attraverso l'escussione di testimoni, veniva infine assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 21.09.2012, previa concessione dei termini a difesa richiesti.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta SORIT.

Si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale della Suprema corte, in  *toto*  condivisibile, secondo il quale sussiste la concorrente legittimazione dell'ente creditore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore ( *alias*  concessionario di riscossione) ovvero del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione, non potendosi negare in capo a quest'ultimo l'interesse a resistere anche per i riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente creditore (Cfr.  *ex multibus* : Cass. 26.09.2007, n. 19950; 25.11.2003, n. 17936; 9.04.2001, n. 5277).

Si osserva inoltre che nel presente giudizio, il  *vulnus*  alla regolare instaurazione del contraddittorio, provocato dall'omessa  *vocatio in ius*  dell'ente creditore da parte dell'odierna ricorrente che ne era onerata - dovendosi ritenere il predetto ente, alla luce delle contestazioni formulate in atto di opposizione, contraddittore necessario -, può ritenersi sanato

dalla costituzione, tramite intervento volontario, della stessa società Hera. Passando all'esame del merito, occorre *in primis* osservare che il giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3, R.D. 14 aprile 1910 n. 639, integra una domanda di accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, ed in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, in quanto tutti gli elementi dell'obbligazione vanno allegati e provati dall'ente creditore, restando l'opponente soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa (Così Cass. 16.06.2006, n. 14051; 29.07.2005 n. 16067; 13.03.1996 n. 2092).

Orbene, calati i principi suesposti nel caso *de quo*, va rilevato che, a seguito dell'instaurazione di ordinario giudizio di cognizione, Hera S.p.A. - attore sostanziale - nella sua veste di erogatrice del servizio idrico, era tenuta a fornire prova non solo del titolo in base al quale ha reso esecutiva la lista di carico, contenente il credito per cui è causa, e posta a fondamento dell'ingiunzione opposta, ma anche della certa debenza delle somme richieste a titolo di consumi di acqua.

Pertanto, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente afferenti al regolare funzionamento del contatore dell'utenza interessata, con conseguente impossibilità di registrazione dell'effettivo consumo idrico riferibile alla stessa, nonché al verificarsi nel periodo interessato - settembre 2005 -, relativo alla fattura di importo più rilevante, di plurime perdite di acqua nella medesima Via ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 2 si trova l'immobile intestato a ~~XXXXXXXXXXXX~~, Hera S.p.A. avrebbe dovuto fornire adeguato supporto probatorio in ordine alla funzionalità del contatore (cassa metrica) ed all'assenza di causa tra l'anomalo consumo addebitato all'utente ed il danneggiamento/rottura di parti dell'impianto

idrico di propria esclusiva pertinenza ovvero quelle a monte del citato contatore.

La società erogatrice, al riguardo, non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante.

In particolare, risulta circostanza non contestata l'anomalia del consumo di acqua dell'utenza intestata a [REDACTED] relativa ai periodi di cui alle fatture oggetto di causa, rispetto ai consumi usuali di quest'ultima, per ammissione dello stesso ente erogatore - rinvenibile dagli atti di causa -, nonché per quanto dichiarato dalla teste Zanasi Daniela, qualificatasi funzionario di Hera S.p.A., la quale, in sede di escussione, confermava che il sistema di fatturazione informatizzato dell'ente erogatore, aveva autonomamente rilevato una lettura anomala dei consumi, provvedendo poi a scartare la rilevazione reale e procedendo a fatturare sulla base di un consumo presunto.

Dall'esame delle risultanze processuali raccolte in corso d'istruttoria, emerge inoltre che ad Ozzano nell'Emilia (Bo), in Via [REDACTED], si erano verificati negli anni 2005 e 2006, plurimi inconvenienti all'impianto idrico nella parte di competenza di Hera S.p.A. con conseguenti perdite di acqua.

Nello specifico e per quanto maggiormente rileva nel presente giudizio, in data 23.08.2005, 3.09.2005 (erroneamente indicato come 3.09.2011), 13.10.2005, ma anche 2.02.2006 e 4.04.2006, nella citata Via [REDACTED] di [REDACTED], venivano rilevate sulla sede stradale, fuoriuscite di acqua dovute a rotture delle tubazioni o delle prese, così come si evince dal rapporto, datato 15.12.2011, prodotto dalla società Hera, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e contenente le segnalazioni pervenute al

pronto intervento dell'ente, gli interventi effettuati, l'esito degli stessi, nonché la descrizione delle problematiche riscontrate.

La segnalazione della fuoriuscita d'acqua, all'altezza del civico 22, del 3.09.2005, con conseguente intervento dei tecnici di Hera per le opportune riparazioni in data 3.09 ed 8.09.2005, non solo risulta documentalmente (v. doc. 8 di parte intervenuta), ma è altresì confermata dai testi Cassanelli Lorenzo e Iannarella Raffaele.

Dall'esame del doc. n. 9 di parte intervenuta, infine, emerge un ulteriore intervento dei tecnici di Hera, sempre all'altezza del civico n. 22 di Via [redacted] o, per fuoriuscita di acqua sulla sede stradale, in data 11.09.2005.

Per quanto attiene invece al corretto funzionamento del contatore dell'utenza intestata all'odierna ricorrente, si osserva come, nonostante da parte di quest'ultima fosse stato espressamente richiesto un esame congiunto dello stesso con la presenza di un proprio tecnico di fiducia - così come confermato dal teste Iannarella -, Hera S.p.A. abbia invece provveduto unilateralmente all'asportazione del contatore, tramite propri tecnici, in data 17.05.2007 (v. doc. 10 di parte intervenuta).

Sempre in modo del tutto autonomo ed unilaterale, Hera S.p.A. affidava poi ad una ditta di fiducia - ICA Laboratorio - con sede a Monopoli (BA), il predetto contatore per il controllo della sua corretta funzionalità.

L'esame quindi avveniva in data 17.10.2007, senza il necessario contraddittorio, non essendo stata data alcuna possibilità a controparte di parteciparvi, ed all'esito dello stesso, Hera S.p.A. si limitava a comunicare i risultati a [redacted]

In particolare, con missiva del 30.11.2007, parte intervenuta, affermava che il controllo aveva dato esito positivo, pur risultando il contatore "fuori dai limiti di tolleranza ma con segno negativo".

Allegava alla predetta comunicazione un foglio contenente il rapporto della prova eseguita dalla ditta "ICA Laboratorio" (v. doc. 3 di parte ricorrente e doc. 11 di parte intervenuta).

Nessun ulteriore elemento esplicativo, veniva fornito da Hera, in ordine alla metodologia dell'indagine svolta, ai risultati ottenuti e/o a conferma degli stessi, né era richiesta relativamente a queste circostanze alcuna istanza istruttoria.

Assodato questo, si ritiene che non sia stata fornita adeguata prova dell'affidabilità dei dati registrati e del contatore.

Sul punto le risultanze dell'espletata prova orale non sono state di alcuna utilità, essendosi sostanzialmente limitati i testi Zanasi e Carrozzoli, a riportare elementi desunti dalla lettura dei sistemi informatici dell'ente erogatore, nonché a riferire informazioni e dati invero raccolti da altri dipendenti e tecnici di Hera.

Altrimenti detto, Hera S.p.A. non ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di avere effettivamente erogato l'acqua nelle quantità fatturate e soprattutto che non c'era un'anomalia nel contatore tale da determinare un erroneo conteggio.

Non è stata inoltre fornita da parte dell'ente erogatore del servizio idrico, prova idonea ad escludere l'assenza di causa tra l'anomalo consumo addebitato all'utente e le plurime perdite accertate *in loco*, riconducibili al danneggiamento di tubature rientranti nella parte d'impianto di propria esclusiva pertinenza.



Non è stato, infatti, dimostrato - come invece era necessario - che le fuoriuscite d'acqua in questione non abbiano avuto un qualche effetto sul contatore e sulle sue misurazioni.

Infine, neppure la circostanza, allegata da parte intervenuta, che l'anomalo consumo dell'utenza di [REDACTED], fosse da addebitare ad una probabile perdita presente nella parte interna dell'impianto idrico di pertinenza di quest'ultima, è stata supportata da oggettivi riscontri probatori.

Al riguardo, il teste Carrozzoli, dopo avere premesso di avere appreso dai sistemi informatici della verifica all'uopo effettuata dai tecnici di Hera, si limitava a riferire quanto segue: "Preciso che il tecnico non riuscì ad effettuare dei controlli accurati in quanto non era presente la ricorrente. Dalla verifica emerse che presumibilmente la tubazione privata attraversava il giardino. Altro non ricordo."

A fronte di ciò, il teste Le Grottaglie Domenico, di professione idraulico, confermava di avere effettuato, nel mese di giugno del 2006, un sopralluogo presso l'abitazione della ricorrente e nell'occasione di avere provveduto ad espletare con un manometro una prova di tenuta dell'impianto dalla quale non era emerso alcun calo di pressione.

Escludeva quindi il teste la presenza di perdite nel predetto impianto.

Da ultimo, va rilevato che la società Hera ha altresì omesso di fornire in corso di giudizio qualsivoglia chiarimento sulle somme dovute dall'opponente a titolo di canone fisso e non ha indicato i consumi "medi" dell'utente, talché non è possibile per il Giudicante procedere all'eventuale rideterminazione quantitativa del credito azionato.

Per tutto quanto sopra esposto, nonché alla luce dell'incertezza e dell'inesigibilità del credito portato nell'opposta ingiunzione di pagamento,

si ritiene che l'opposizione sia fondata e vada pertanto accolta con conseguentemente annullamento del provvedimento impugnato.

In ossequio al generale principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e dell'intervenuta Hera S.p.A., in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 140/2012, essendosi l'attività difensiva delle parti completamente esaurita con lo scambio delle memorie di replica, successivamente all'entrata in vigore del citato provvedimento.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Ravenna,

in funzione di Giudice Unico,

definitivamente decidendo nella causa promossa da [REDACTED] contro SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., in persona del direttore p. t., e l'intervenuta Hera S.p.A., in persona del legale rappresentate p. t., ogni altra domanda, eccezione ed istanza respinta, così provvede:


accoglie l'opposizione ed annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;

dichiara, per i motivi e le ragioni esposte in parte motiva, che nulla è dovuto da [REDACTED] ad Hera S.p.A. in ordine alla pretesa di pagamento contenuta nell'ingiunzione opposta;

condanna SORIT S.p.A. ed Hera S.p.A., in solido, alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in € 178,00 per spese vive, € 2.100,00 per compensi professionali, oltre 12,5% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 21.02.2014

Il Giudice On.



~~IL CANCELLIERE~~



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 27 MAR. 2014

IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few strokes.